



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 30-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
CACCIOLA Vincenzo	Sindaco	Presente
GRILLO Pietro Giuseppe	Consigliere	Presente
MOCCAGATTA Valeria	Consigliere	Presente
COTELLA Filippo	Consigliere	Presente
FERRARA Alfredo	Vicesindaco	Presente
BARISONE Serena	Consigliere	Presente
GIORA Luisa	Consigliere	Presente
DI CRISTO Felice Gian Maria	Consigliere	Presente
SUBBRERO Giancarlo	Consigliere	Presente
CIANCIOSI Andrea	Consigliere	Presente
POLLAROLO Simone	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vincenzo Cacciola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Dibattito così riassunto:

Consigliere Capogruppo di minoranza Giancarlo Subbrero tiene a precisare che i costi del personale sono passati alla componente variabile; invita a prestare attenzione al conferimento del secco indifferenziato, in considerazione del fatto che l'articolazione del PEF sulla base del numero di svuotamenti (n+1 dei componenti il nucleo familiare) non ha tenuto conto della circostanza che gli utenti hanno limitato al massimo il numero dei conferimenti operando il riempimento pieno dei contenitori, il che ha comportato una significativa quantità di rifiuto tale da aumentare il costo del singolo svuotamento rispetto al costo previsto

istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile

del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);
- sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, dall'articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 38 L. 205/2017);
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);

- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D. Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/ 2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto compostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rappresentata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;

- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, l'articolo 9 comma 2 L.R. 1/2018 stabilisce le competenze dei consorzi di area vasta, in particolare, per quanto nella presente sede interessa: la predisposizione, previo parere dei Comuni interessati, dei piani finanziari per ciascun Comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, e approvazione del conseguente piano finanziario consortile [lettera b)], la determinazione, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, del modello tariffario che consenta il raggiungimento degli obiettivi della legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani [lettera c)] l'affidamento, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione [lettera e)];

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 107 comma 2 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, come modificato dall'articolo 106 comma 3-bis D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, per l'esercizio 2020 il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000, già differito al 31 marzo 2020 ai sensi del decreto 13 dicembre 2019, successivamente al 30 aprile 2020 ai sensi del decreto 28 febbraio 2020, successivamente al 31 luglio ai sensi del D.L. 18/2020, è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, è data facoltà ai Comuni in deroga all'articolo 1 commi 654 e 683 L. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, introdotto dall'articolo 15-bis comma 1 lettera b) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, dall'articolo 107 comma 2 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, come modificato dall'articolo 106 comma 3-bis D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre (relativamente al 2020, del 16 novembre), dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (relativamente al 2020, del 31 ottobre);
- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (relativamente al 2020, del 16 novembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (relativamente al 2020, del 16 novembre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come sostituito dall'articolo 15-bis comma 1 lettera a) D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in merito alla previsione, con decorrenza dall'anno di imposta 2020, che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, con particolare riferimento:

all'articolo 4, in materia di presupposto costituito da possesso o detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed

esistenti sul territorio di competenza del comune, con esclusione delle aree scoperte pertinentenziali o accessorie e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, compresi i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso, a tale fine presumendo predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica o ammobiliati

ancora all'articolo 4, che prevede l'applicazione della Tariffa corrispettiva anche per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

ancora all'articolo 4, che esclude dal pagamento della parte variabile della Tariffa corrispettiva i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

all'articolo 5, in materia di soggetti obbligati, anche con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oppure tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree soggette;

all'articolo 6, in materia di commisurazione ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria;

all'articolo 7, in materia di determinazione della Tariffa corrispettiva, in modo da ottenere un gettito globale a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani

ancora all'articolo 7, che prevede la titolarità del gestore alla redazione, in conformità al Contratto di Servizio, del Piano Finanziario per l'anno di riferimento ed al Consorzio Servizi Rifiuti all'approvazione

ancora all'articolo 7, che prescrive che il Piano tiene conto, in particolare, dell'entità dei costi di gestione, degli investimenti, degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato.

ancora all'articolo 7, che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 667 L. 147/2013, prevede la determinazione del costo complessivo del servizio ripartito tra costi fissi e variabili, secondo il metodo indicato nel D.P.R. 158/1999, i costi fissi essendo riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, mentre i costi variabili essendo rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

ancora all'articolo 7 che, fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, prevede che i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste all'articolo 19 del Regolamento;

all'articolo 8, in materia di commisurazione della parte fissa : a) per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e, per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al Regolamento; b) per le utenze non domestiche in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al regolamento.

all'articolo 10, in materia di modalità di commisurazione individuale della parte variabile, nel perseguimento dell'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte, che prevede, nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le

specifiche di cui all'Allegato 3 al regolamento, che venga associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio, e che, nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di svuotamenti della frazione di rifiuto secco residuo così definito:

all'articolo 13, che prevede, fra l'altro, la riduzione della Tariffa, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

All'articolo 14, in materia di condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa, ai sensi del quale fa carico al Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, la facoltà di sostituirsi nel pagamento della parte fissa della Tariffa ad utenze domestiche, in tali casi la fattura essendo emessa intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emessa nei confronti del Comune per l'importo dovuto per la parte fissa.

all'articolo 16, che prevede il pagamento della Tariffa anche gli organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggiatori, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, stabilendo la qualifica convenzionale di eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a 21 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.

all'articolo 20 in materia di obbligo, in capo ai soggetti tenuti al pagamento di comunicare, al soggetto gestore, l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree soggette a tariffa, nonché, di attivare e/o adeguare oppure restituire i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi;

all'articolo 25, in materia di pagamento, che prevede la fatturazione della Tariffa, di regola, per ciascun anno solare con cadenza almeno semestrale;

ancora all'articolo 25, che demanda alla scelta del gestore le modalità con le quali procedere alla riscossione ordinaria e coattiva, purchè consentite dalla normativa vigente ed ivi compresa, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale rafforzata;

ancora all'articolo 25, ai sensi del quale il termine di pagamento, effettuato mediante i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti ed adottati dal Gestore, di regola, non può essere inferiore a 30 giorni.

all'articolo 30, recante disposizioni transitorie, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa relativamente alle utenze non domestiche ai sensi della quale per un periodo transitorio della durata di due anni, termine previsto ai fini di una rivalutazione, la determinazione della parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche, in deroga a quanto previsto dal Regolamento, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo la previsione di cui al punto 4.3 all.1 del D.P.R. 158/1998, eventualmente modificate, ove consentito, nel limite del 50% in più o in meno, come stabilito dall'articolo 1 comma 1093 L. 145/2018;

VISTO l'articolo 1 comma 527 L. 205/2017, recante attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, delle funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

PRESO ATTO, per quanto nella presente sede afferisce, della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, come integrata da semplificazioni procedurali ai sensi della deliberazione 57/2020/R/RIF, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), e recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, relativamente al periodo 2018-2021, ed ivi con particolare riferimento alle prescrizioni in merito al limite alla crescita annuale delle tariffe, a propria volta determinato sulla base di parametri rappresentati da tasso di inflazione programmata, dal coefficiente di recupero di produttività (fissato dall'ente territorialmente competente in un intervallo di valori dato), dal coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dal coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (parimenti determinati dall'ente territorialmente competente, nell'osservanza dei limiti stabiliti dalla apposita tabella di cui al comma 4.4 del MTR);

VISTO, in particolare, l'articolo 6 della citata delibera 443/2019, recante la disciplina della procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che ha previsto apposito percorso procedurale articolato in fasi distinte:

- in capo al soggetto gestore, la predisposizione annuale del piano in conformità alla legge e trasmissione all'ente territorialmente competente (comma 6.1), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (comma 6.2);
- in capo all'ente territorialmente competente (oppure a soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore), la validazione, consistente, in particolare, nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (comma 6.3);
- in capo all'ente territorialmente competente, l'assunzione delle pertinenti determinazioni e la trasmissione ad ARERA del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione) in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

VISTA, altresì, in ultimo, la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, dà facoltà all'ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con un ulteriore obiettivo che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19, recante la facoltà, nella predisposizione del piano economico-finanziario per l'anno 2020, di determinare le entrate tariffarie di riferimento per garantire la copertura dei costi relativi all'emergenza COVID-19, ed ivi, in particolare:

- nell'ottica di tutela dell'utenza e sostenibilità sociale della tariffa, in relazione all'anno 2020, al valore pari al 6,6% quale limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie;
- in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l'ente territorialmente competente di individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, apposita componente di rinvio, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, con contestuale previsione di facoltà di recupero in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di tre anni;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa sopra citata, il PEF del servizio rifiuti 2020 e le tariffe TARI (e tariffa rifiuti corrispettiva) possono essere approvate entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, oppure, in alternativa, confermando le tariffe

2019 ma con obbligo di approvazione entro il 31 dicembre 2020 del PEF 2020, salvo recupero, con la modalità del conguaglio, entro il triennio successivo 2021-2023;

DATO ATTO CHE, in ogni caso, il termine per l'invio delle determinazioni regolamentari e tariffarie in materia di TARI (e tariffa rifiuti corrispettiva) 2020 ai fini della relativa efficacia a mezzo della pubblicazione istituzionale è il 31 ottobre 2020;

DATO ATTO CHE nell'ambito territoriale del Comune di Rocca Grimalda è presente e operante l'ente di governo dell'Ambito, in particolare CSR di Novi Ligure svolgente le funzioni di ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO CHE, in forza delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA, il Comune di Rocca Grimalda non si è avvalso della facoltà prevista dell'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa sopra esposta, Econet S.r.l. in data 24/05/2016 diventata società a totale capitale pubblico, operante in regime di in house providing e soggetta a controllo analogo, gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti nei 45 Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, di cui al contratto sottoscritto tra Econet ed il CSR in data 30/06/2016, e con scadenza fissata al 09/06/2036;

DATO ATTO CHE, in particolare, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, spazzamento di strade e piazze, gestione rapporti con l'utenza, controllo su tali attività, nonché tutte le competenze in materia di applicazione e riscossione della tariffa corrispettivo per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni che l'adottano;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 10/2019 in data 27.03.2019, ai sensi della quale il Comune di Rocca Grimalda:

- a fare data dal primo gennaio 2019 ha proceduto all'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013;
- ha proceduto, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, all'approvazione del relativo Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo la relativa entrata in vigore e efficacia a fare data dal primo gennaio 2019;
- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2018;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Rocca Grimalda;

DATO ATTO CHE il Comune di Rocca Grimalda rientra nel novero dei 24 Comuni del Bacino rappresentanti il primo di cui step di avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta con applicazione della tariffa corrispettivo puntuale a partire dal primo gennaio 2019 (corrispondente allo 82% delle utenze servite);

DATO ATTO CHE, relativamente alla determinazione del PEF, secondo quanto si legge in sede di documento denominato "Relazione di accompagnamento" elaborato dal soggetto gestore:

- per l'anno 2020 il bacino di affidamento per l'ambito omogeneo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tariffa corrispettivo è rappresentato, con l'aggiunta di sei Comuni

costituenti il secondo step di raccolta porta a porta a fare data dal 2020, dal territorio dei numero 30 Comuni (Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio e Visone);

- nell'Ambito è applicata la tariffa corrispettivo di ambito per i 24 comuni del I STEP a partire dal 2019 e per i restanti 6 a partire dal 2020;
- il gestore Econet S.r.l. svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e avvia allo smaltimento e al recupero i rifiuti raccolti sul territorio, e, pertanto, il costo del servizio di trattamento (nella modalità dello smaltimento o del recupero) rientra tra i costi inseriti nel piano economico finanziario PEF;
- Econet S.r.l. svolge altresì il servizio di spazzamento delle strade oltre alle attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- pertanto per l'anno 2020 Econet gestisce direttamente la tariffa corrispettivo nell'ambito dei 30 Comuni serviti a regime (24 del primo step più i 6 del secondo step), mentre i restanti 15 Comuni, nel 2020, continuano ad applicare ai propri cittadini la TARI ed Econet fattura direttamente ai Comuni il servizio di raccolta stradale in base al precedente contratto di affidamento;

DATO ATTO CHE, come si desume dalla relazione, nei 24 Comuni del primo step:

- nell'anno 2019 la riduzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato inviato a smaltimento è stata pari a 10.942,29 tonnellate (circa il 70% in meno rispetto al dato dell'anno 2018);
- nell'anno 2019 la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 48% dell'anno 2018 a circa il 79%;
- nell'anno 2019 si è registrata una riduzione di circa 8.000 tonnellate rispetto al totale rifiuti prodotti passando da 30.270 a 22.181 tonnellate;

VISTO il piano finanziario 2020 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal gestore del servizio dei rifiuti urbani Econet S.r.l., approvato dal CSR di Novi Ligure, validato da ARERA, indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, in coerenza con il Regolamento per la disciplina della TARI tariffa dei rifiuti corrispettiva, sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, delle opzioni operate dal Regolamento, appare necessaria l'adozione delle tariffe 2020 secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE l'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi della deliberazione C.C. n. 56 in data 18.12.2019, non consuma la facoltà di approvazione delle tariffe entro i termini previsti dalla Legge per l'approvazione del bilancio degli enti locali;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis

D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 22.42 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 03;**
- **votanti: 08;**
- **voti favorevoli: 08;**
- **contrari: 00;**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2020, relativo al Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, e per quanto di competenza del Comune, le misure della tariffa dei rifiuti corrispettiva relative all'anno 2020 del Comune di Rocca Grimalda, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2020, ferme le modalità di versamento perviste dalla legge;
4. Di stabilire che la competenza all'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva, i termini e le modalità della riscossione sono demandate al gestore del servizio rifiuti dei rifiuti urbani Econet S.r.l.;
5. Di demandare il servizio finanziario per la pubblicazione della presente ai sensi dell'articolo 13 comma 15-ter D.L. 201/2011;
6. **Di dichiarare, con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti 03;**
- **votanti: 08;**
- **voti favorevoli: 08;**
- **contrari: 00,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)**

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Clara LANZA)*

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Presidente
F.to CACCIOLA Vincenzo

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art 124. D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28-10-2020 al giorno 11-11-2020 all'Albo Pretorio ON-LINE ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Rocca Grimalda li, 28-10-2020

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune ed è pertanto divenuta esecutiva il giorno 07-11-2020 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Rocca Grimalda li,

IL Segretario Comunale
F.to Rapetti Gian Carlo

E' copia conforme all'originale

li 28-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo